

## REGOLAMENTO RACCOLTA FUNGHI

---

### ART. 1

- 1) In attesa di una completa disciplina da parte della Regione Liguria che attui compiutamente la L. 23 agosto 1993, n. 352 “Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei”, la raccolta dei funghi spontanei ed epigei nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, all’interno dei Comuni facenti parte della Comunità Montana della Media e Bassa Val di Vara (Bolano , Follo, Calice al Cornoviglio, Beverino, Riccò del Golfo, Pignone, Brugnato, Borghetto Vara), è disciplinata dal presente regolamento.
- 2) Il presente regolamento non si applica nei boschi e nei terreni in cui il proprietario si sia riservato la raccolta con le modalità previste dagli articoli 2 e 6 dalla L.R. 3 maggio 1985, n. 30.

### ART. 2

Per i **residenti** nel territorio della Comunità Montana la raccolta è libera:

- a) nel Comune di residenza, tutti i giorni della settimana,
- b) negli altri Comuni facenti parte della Comunità Montana, nella giornate del martedì e venerdì.

### ART. 3

- 1) Per i **proprietari** di edifici o di terreni situati in un Comune facente parte della Comunità Montana la raccolta:
  - a) nel Comune in cui è situato l’immobile, è libera tutti i giorni della settimana,
  - b) negli altri Comuni della Comunità Montana, è consentita nelle giornate del martedì e venerdì.
- 2) Le stesse condizioni previste dal 1° comma per i proprietari valgono per i loro parenti ed affini fino al secondo grado.

### ART. 4

Per i proprietari e per le persone aventi il godimento di un fondo ubicato nel territorio della Comunità Montana, salvo quanto disposto dagli articoli 2 e 6 della l.r. 30/1985, la raccolta in quel fondo è libera in tutti i giorni della settimana, senza limiti di quantità.

### ART. 5

Per ogni altra persona che non sia residente o proprietaria di edificio o di terreni agricolo all’interno di un Comune della Comunità Montana la raccolta è subordinata all’acquisto di apposito tesserino.

### ART. 6

- 1) La raccolta è vietata a tutti i minori di anni quattordici non accompagnati da altra persona abilitata.
- 2) I funghi raccolti dal minore di quattordici anni concorrono a formare il quantitativo personale consentito di raccolta per l’accompagnatore.

## **ART. 7**

- 1) La raccolta dei funghi spontanei è consentita soltanto per le specie commestibili e per una quantità giornaliera individuale nei seguenti limiti:
  - a) per la specie “boletus reticulatus, edulis, aereus e pinicola” (fino ad un massimo di Kg. 3 per persona)
  - b) per la “amanita caesarea” (ovolo) fino ad un massimo di un chilogrammo per persona;
  - c) per tutte le altre specie fino ad un massimo di chilogrammi cinque per persona, esclusi i chiodini, la cui raccolta non è soggetta a limiti.
- 2) Fermi restando i quantitativi di specie di cui al comma precedente la quantità massima di raccolta individuale giornaliera non può comunque superare i cinque chilogrammi.
- 3) I proprietari e le persone aventi il godimento di un fondo, nonché i loro famigliari e dipendenti regolarmente assunti possono procedere alla raccolta dei funghi su quel fondo senza limiti di quantità. Analoga facoltà spetta agli aventi diritto nei terreni di proprietà frazionali.

## **ART. 8**

Per raccolta dei funghi valgono le seguenti norme comportamentali.

- a) Si devono raccogliere esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione alla specie, procedendo in lungo ad una sommaria pulizia degli stessi.
- b) È vietata la raccolta mediante l'uso di rastrelli, uncini che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale delle piante.
- c) È vietata la raccolta di funghi decomposti anche parzialmente, nonché il danneggiamento o la distruzione volontaria dei funghi epigei spontanei e di qualsiasi specie.
- d) I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi ed aerati.
- e) Per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta di Amanite Casearia (Ovulo Buono) allo stato chiuso.
- f) È altresì vietata la raccolta di esemplari Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3 e di esemplari di Calocybe gambosa (Prugnolo) e Cantharellus cibarius (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2.

## **ART. 9**

- 1) Il tesserino che consente la raccolta dei funghi è personale e può essere: giornaliero, settimanale e annuale.
- 2) Il relativo costo è il seguente:
  - giornaliero 5 Euro
  - settimanale 25 Euro
  - annuale 50 Euro

## **Art. 10**

L'orario di raccolta decorre da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto.

## **ART. 11**

La Comunità Montana stabilisce le caratteristiche dei tesserini e provvede alla loro vendita sia direttamente sia utilizzando le Pro loco, gli Uffici Turistici, gli Uffici postali e i pubblici esercizi convenzionati con la Comunità Montana stessa.

## **ART. 12**

A decorrere dalla data di apertura della caccia al cinghiale è vietata per cinque la raccolta dei funghi nella giornata del mercoledì.

## **ART. 13**

- 1) per la violazione del presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
  - a) esercizio della raccolta senza tesserino: da 50 a 150 Euro; oltre al pagamento del corrispettivo per la tariffa giornaliera
  - b) esercizio della raccolta in zone al di fuori dei limiti di validità territoriale del tesserino: da 30 a 90 Euro oltre al pagamento del corrispettivo della tariffa giornaliera.
  - c) Mancato porto del tesserino: da 5 a 15 Euro, se l'autorizzazione viene eseguita entro dieci giorni dalla contestazione alla Comunità montana, non è dovuta alcuna somma.
  - d) Uso di tesserino altrui, di tesserino contraffatto od alterato: da 100 a 300 Euro, salvo le sanzioni stabilite in materia della legge penale;
- 2) Per la violazione delle norme comportamentali previste dall'art. 8 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15 a 50 Euro
- 3) Per la violazione dei limiti quantitativi previsti dall'art. 7 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 150 Euro.

## **ART. 14**

- 1) Le sanzioni sono irrogate dal Comune sul cui territorio l'illecito è stato commesso, applicando la L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) Il compimento di qualunque illecito amministrativo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la possibilità di dimostrarne la legittima provenienza.

## **ART. 15**

- 1) Le somme introitate a seguito della vendita dei tesserini verranno utilizzate dalla Comunità montana per far fronte alle spese necessarie per la tabellazione del territorio e per la sistemazione della sentieristica comprensoriale con particolare riguardo i Comuni con maggiore superficie boscata.
- 2) Le somme introitate a seguito dell'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie sono introitate dal comune sul territorio l'illecito è stato commesso.

## **ART. 16**

La sorveglianza dell'applicazione del Regolamento è affidata alla Polizia municipale, al Corpo Forestale dello Stato e alla Polizia Provinciale.

## **ART. 17**

Il Presente Regolamento diventa esecutivo con l'approvazione di tutti i Consigli Comunali dei Comuni del Comprensorio e tutti i Consigli Generali della Comunità Montana.

